

Pubblicato il 12/11/2021

N. 01002/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00999/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**Sezione giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 999 del 2021, proposto dalla sig.ra Maria Magnano, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fianchino e Salvatore Molè, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

***contro***

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.) Ufficio IX, ambito territoriale di Ragusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- Istituto d'Istruzione Superiore G.B. Vico - Umberto I (Rg), Istituto Comprensivo "Francesco Crispi", Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Nunzio Bruno, Simona Baglieri, Giusy Tumino, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 322/2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo:

-del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 del 1° settembre 2020, pubblicato sul sito web dell'Usp di Ragusa in pari data, di approvazione delle graduatorie Provinciali prima fascia per il conferimento delle supplenze delle varie classi di concorso, tra cui la A046, la ADMM e la ADSS, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune e di sostegno, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie, nella parte in cui nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;

- del provvedimento di rettifica delle graduatorie su posto di sostegno prot. 3643 del 8-9-2020 e prot. 3850 del 18 settembre 2020 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps nonché in violazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020;

- del provvedimento di rettifica della graduatoria su posto comune e sostegno prot. 3899 del 23-9-2020;

- ove occorra, della nota del Direttore Generale, Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27 luglio 2020 di avviso ai candidati con titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero nella parte in cui riconosce l'inserimento in graduatoria con riserva all'esito del *decisum* giurisdizionale, in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti;
  - anche, ove occorra, dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;
  - dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli prodotti da parte ricorrente.
  - di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto;  
quanto ai motivi aggiunti  
per l'annullamento, previa richiesta di idonea misura cautelare,
  - del Decreto di verifica dei punteggi datato 1-2-2021, senza protocollo, successivamente pervenuto alla ricorrente in data 2-2-2021, reso dall'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", di Modica, quale istituzione scolastica, ex art. 8, co. 7 e 8, del D.M. 60/2020, preposta ai controlli delle dichiarazioni presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all' USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda, nella parte in cui è stato confermato un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata (A/3 e A/7) al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps (O.M. 60/2020);
  - ove reso, del provvedimento adottato dall'USR di Ragusa di validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda;
  - di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto.
- Nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella

Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia per le classi di concorso A046, ADMM e ADSS nella posizione più favorevole, con punteggio rispettivamente pari a 72 punti nella classe di concorso A046 e 83 punti nella medesima GPS classi di concorso ADMM e ADSS correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020 e per la conseguente condanna all'inserimento della ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, nella posizione più favorevole rispetto ai punteggi di spettanza ed alle abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29 luglio 2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il consigliere Giovanni Ardizzone;

Vista la richiesta di passaggio in decisione;

Nessuno è presente per le parti;

Considerato che:

- occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;
- il numero dei controinteressati è elevato, dovendosi notificare il ricorso ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, inseriti nelle gravate graduatorie, che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore di tutti coloro che si trovano in posizione migliore rispetto alla ricorrente, nella (i) graduatoria A046 prima fascia della Provincia di Ragusa, (ii) nella graduatoria ADSS prima fascia della Provincia di Ragusa e (iii) nella graduatoria ADMM prima fascia della Provincia di Ragusa;
- parte appellante ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi ai sensi dell'art. 41

comma 4 c.p.a. e 52 comma 2 del c.p.a. alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente o nelle modalità e nei termini più opportune o necessarie;

- ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami "prescrivendone la modalità" quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile;

- l'art. 52 comma 2 c.p.a. prevede che il Presidente possa autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, secondo quest'ultimo, "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto l'elevato numero dei controinteressati nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per disporre la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente appello sui siti web istituzionali del MIUR nonché dell'USR, dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale dell'appello;

- il nome di parte appellante e l'indicazione dell'Amministrazione convenuta;

- il testo integrale del ricorso in appello;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati.

Ritenuto altresì che il M.I.U.R. e, ove dotato di autonomo sito, l'USR:

- hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte dell'appellante, di copia dell'appello e della presente ordinanza anche su supporto informatico - il testo integrale dell'appello medesimo e della presente

ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati l'appello e la presente ordinanza;

- il M.I.U.R. e l'USR non debbono rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e devono rilasciare alla parte appellante un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

A tale fine si dispone che:

- parte appellante invii quanto necessario alle Amministrazioni intime entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le Amministrazioni intime pubblichino quanto sopra indicato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta completa della ricorrente e rilascino senza indugio (immediatamente) l'attestato di avvenuta pubblicazione;
- entro il termine perentorio di 10 giorni dal suo rilascio, la ricorrente depositi in giudizio tale attestato.

Ritenuto infine di rinviare, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito, e sulle spese, alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022, così da poter soprassedere, in ragione della prossimità temporale della medesima, dall'adozione di misure interinali;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Manda alla Segreteria di dare immediata comunicazione del presente

provvedimento alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Ardizzone**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Taormina**

**IL SEGRETARIO**